

SI.NA.G.I.
Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia

affiliato  **CGIL**

Via Gregorio VII, 350 - 00165 ROMA - tel. 06 6623198 - fax 06 6628560

Internet: www.sinaginazionale.it

E-mail: info@sinaginazionale.it

Spett. le
Mepe Distribuzione Editoriale SpA
Via Ettore Bugatti n.15
20142 Milano (MI)
c.a. Sig. Gabriele De Marchi

e,pc

ANADIS
Associazione Nazionale Distributori Stampa
Via Di Pian Savelli, 106
00134 Roma

NDM
Network Diffusione Media
Via Mascheroni, 22
20145 Milano

OGGETTO: Prodotti Skifidol Fluffy Slime

Mi corre l'obbligo di segnalare ciò che sta succedendo alla nostra rete di vendita nella gestione del prodotto Skifidol Fluffy Slime.

I distributori locali rifiutano in resa o in sostituzione i prodotti di cui in oggetto, che risultano danneggiati e non idonei all'uso.

La disciplina generale sulla garanzia dei prodotti è contenuta negli artt. **1490 e seguenti del codice civile**. Essa prevede che il venditore debba garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all'uso per cui è stata acquistata o che ne diminuiscano il valore.

Nel caso in cui il prodotto presenti dei vizi, il compratore può chiedere una riduzione del prezzo di acquisto oppure la risoluzione del contratto, cioè rendere il prodotto al venditore ed ottenere da questi la restituzione del prezzo pagato.

Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il compratore deve denunciare il vizio entro 8 giorni dalla scoperta, salvo il caso in cui il venditore ne abbia riconosciuto l'esistenza oppure abbia dolosamente occultato il vizio.

La garanzia legale disciplinata dagli articoli del codice civile in esame si prescrive dopo un anno dalla consegna del prodotto.

Il compratore non può pretendere il rimedio del vizio in garanzia se, al momento dell'acquisto del prodotto, egli lo conosceva o era facilmente riconoscibile, salvo il caso in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

Da notare, come nel caso che ci occupa, a questa garanzia generale se ne affianca una particolare, applicabile al caso in cui il venditore sia un professionista ed il compratore sia un consumatore.

In tale ipotesi la legge fornisce una tutela maggiore al consumatore, ritenuto la parte più debole del contratto, contenuta nel **Decreto Legislativo del 06-09-2005, n. 206** agli artt. 130 e seguenti.

Ed infatti ai sensi dell'art. 130 D.Lgs. n. 206/05 **il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene.**

In caso di difetto, il consumatore ha diritto, a sua scelta alla riparazione o sostituzione del prodotto, senza spese, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

Effettuata la denuncia del difetto al venditore, questi può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio: il consumatore non è tenuto ad accettarlo, potendo sempre pretendere che venga disposto uno dei rimedi specificamente indicati dalla legge.

Per ottenere il rimedio del vizio in garanzia il consumatore deve denunciare il vizio del prodotto entro 2 mesi dalla scoperta: la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

Una norma particolarmente importante perchè offre una tutela ancora maggiore al consumatore, è quella che prevede la presunzione che il difetto di conformità manifestatosi entro sei mesi dalla consegna del bene esistesse già a tale data, esonerando il consumatore dal provare che il vizio o difetto non sia stato da lui stesso causato.

La garanzia offerta al consumatore per tutti i prodotti in circolazione nell'Unione Europea è di due anni dalla data dell'acquisto. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene

Tutto ciò premesso e considerato sono a richiedere formalmente di ottemperare a quanto previsto dalla normativa suddetta e di ripristinare il diritto di resa o sostituzione del prodotto viziato e non idoneo all'uso particolare voluto dall'acquirente.

Tenuto conto che, l'interlocutore finale che si interfaccia con il consumatore è l'edicolante, un comportamento del genere e soprattutto l'impossibilità di sostituzione del prodotto danneggiato, crea oltre un danno d'immagine alle rivendite anche un decremento economico per la perdita della clientela fidelizzata.

Vi significo inoltre che, qualora non ricevessi Vostro positivo riscontro, agirò come riterrò più opportuno per la tutela dei miei iscritti, con riserva di adire le competenti sedi giudiziarie.

Roma 08/05/2017

Distinti saluti

Giuseppe Marchica